



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

N. R.G. 4328/14

Cron.

P.M. 373/14

II TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

Dott. ALDO CRISCUOLO

- PRESIDENTE

Dott. PAOLA de LISIO

- GIUDICE Rel.

Dott. LOREDANA GIGLIO

- GIUDICE

Letto il ricorso depositato da

difesa dall'avv.

nei confronti di

difeso in proprio

sentita la relazione del giudice designato per la trattazione;  
preso atto del visto del P.M.;

ritenuto che, quanto alle condizioni inerenti all'affido del figlio minore e alle modalità di presenza presso ciascun genitore, risponde all'interesse del figlio, in considerazione dell'età dello stesso e della necessità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, disporre l'affido condiviso ai genitori, con collocazione abitativa del minore presso la madre, non ritenendosi fondate ( alla luce dei documenti versati in atti dal resistente) le allegazioni della ricorrente in ordine al disinteresse manifestato negli anni dal padre e alla sussistenza dei presupposti per disporre l'affido esclusivo ;  
ritenuto che, quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre, possa prevedersi che gli stessi si incontrino a piacimento, previa intesa con la madre, e comunque almeno due fine-settimana al mese, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, nonché che il minore stia con i genitori durante le festività natalizie ad anni alterni nei giorni

di Natale e dell'Epifania, nonché il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e trascorra con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;

ritenuto che in ordine alla misura e modo di mantenimento del figlio minore il padre debba provvedere a versare alla madre collocataria del minore un assegno per il mantenimento di quest'ultimo;

rilevato che la misura di detto assegno va commisurata alla situazione economico-patrimoniale delle parti e alla capacità di ciascuno di concorrere al mantenimento del minore;

tenuto conto della complessiva situazione economico- reddituale del resistente, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate ( € 12.345,00 CUD 2013; € 6437,00 CUD 2014) e dalla ulteriore documentazione versata in atti ( dalla quale si evince che l'attività professionale svolta dal resistente non ha affatto le caratteristiche e le entrate prospettate dalla ricorrente) e della situazione reddituale della ricorrente ( reddito netto 2013 pari ad € 6242,16);

tenuto conto, altresì, della collocazione abitativa del minore presso la madre e dei maggiori tempi di permanenza presso quest'ultima, dei maggiori oneri di cura del piccolo ricadenti sulla stessa;

ritenuto congruo, alla luce di quanto premesso, stabilire la misura dell'assegno di mantenimento da porsi a carico di €

a in € 250,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondi gli indici Istat e che andrà versata su c/c intestato alla ricorrente;

ritenuto altresì che le spese straordinarie ( mediche non sostenute dal SSN e scolastiche) devono essere preventivamente concordate tra i genitori e poste a carico di ciascuno di essi nella misura del 50% ;

ritenuta la inammissibilità nel presente giudizio camerale con rito speciale della domanda volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte a titolo di mantenimento a far data dalla nascita del minore, trattandosi di domanda da introdurre con ordinario rito di cognizione;

Ritenuto, infine, che la specialità del rito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese;

DISPONE

1. L'affido condiviso del minore ai genitori e il collocamento abitativo presso l'abitazione materna;
2. Il minore starà con il padre ogni volta che lo vorrà, previa intesa tra i genitori, e comunque almeno due fine-settimana al mese, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, nonché starà con i genitori durante le festività natalizie ad anni alterni nei giorni di Natale e dell'Epifania, nonché il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
3. pone a carico di \_\_\_\_\_ l'obbligo di versare in favore di \_\_\_\_\_ un assegno di mantenimento del figlio minore di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4. dispone che le spese straordinarie ( mediche non sostenute dal SSN, scolastiche) devono essere preventivamente concordate tra i genitori e sostenute da ciascuno di essi nella misura del 50%;
5. rigetta le ulteriori domande.

Nulla per le spese.

Perugia, addì 26/01/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL PRESIDENTE

